

LAVORO GRATUITO NELLA PA: la Corte dei conti della Campania lo esclude

Giampaolo Leonetti, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria

Una pubblica amministrazione campana ha chiesto alla Sezione campana della Corte dei Conti un parere con riguardo alla possibilità di conferire un incarico di collaborazione, in forma gratuita, ad un funzionario collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età e se sia consentito, in via generale, fornire copertura assicurativa a carico dell'amministrazione, per le prestazioni svolte dal funzionario destinatario dell'incarico in forma gratuita.

La sezione campana della Corte dei conti ha rilevato in premessa come al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione si acceda tramite concorso, modalità che costituisce da un lato uno strumento al servizio del buon andamento dell'agire pubblico e, dall'altro lato, presidia il diritto di tutti i cittadini ad accedere agli uffici pubblici.

Ai sensi dell'art. 36 della Costituzione il rapporto di lavoro subordinato riveste un carattere necessariamente oneroso: "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa".

La disciplina generale in merito alla gestione del personale pubblico, ha affermato quindi, la Corte dei Conti campana, non consente l'utilizzo di personale a titolo gratuito, anche per la necessità di evitare l'esposizione degli enti pubblici a rischi legali e di contenzioso e, pertanto, anche finanziari in caso di soccombenza.

In definitiva, viene evidenziato nel parere in argomento, il rapporto di una pubblica amministrazione con un qualsiasi soggetto non può che essere di tipo oneroso, anche in ragione del fatto che l'inserimento di un soggetto nell'organizzazione pubblica non può non comportare la soggezione al potere di controllo e di indirizzo necessario alla realizzazione delle sue finalità istituzionali, con le conseguenze di legge che si ricollegano alla instaurazione di un rapporto di servizio, incompatibile con una logica di precarietà giuridica conseguente alla gratuità delle prestazioni.

Il lavoro gratuito è ammesso nei soli casi espressamente disciplinati dalla legge, ipotesi fra cui rileva il lavoro prestato gratuitamente nelle organizzazioni di volontariato, introdotte nell'ordinamento per il perseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale per il tramite degli aderenti. E' la legge che per questa particolare fattispecie prevede che i volontari prestino la propria opera in modo personale, spontanea e gratuito, senza scopo di lucro, esclusivamente per fini di solidarietà. Ed è sempre la legge che le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

In conclusione la sezione campana della Corte dei Conti ha escluso la possibilità per le pubbliche amministrazioni di utilizzare personale a titolo gratuito e, conseguenzialmente, anche la possibilità di fornire coperture assicurative in merito.